

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
 N. _____ del _____ di L. _____
 N. _____ del _____ di L. _____

 Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
 Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 86 DEL 20/09/2010

OGGETTO: Ricorso presentato al TAR/CT dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento sindacale, ordinanza n° 14 del 16/07/2010.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di settembre alle ore 13,00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 FAZIO Antonino	Vice-Sindaco	X	
3 DESTRO MIGNINO dr.ssa Simona	Assessore		X
4 LA LIMINA Carmelo	Assessore	X	
5 SAMPERI dr. Salvatore	Assessore	X	
6 SPINELLA Carmina	Assessore	X	
7 SPOTO Agatino	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Destro Mignino Simona.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
 Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.
 Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

- (X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:
 () aggiunte /integrazioni:
 () modifiche/sostituzioni:

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 84 del 20/09/2010

Oggetto: Ricorso presentato al TARS/CT dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento sindacale, ordinanza n° 14 del 16/07/2010.
Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

Data: 16/09/2010

Proponente: ass. S. Legali
(dr. S. Samperi)

=====

LETTO il ricorso presentato al TARS/CT dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo, (introitato agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 12970 del 14/09/2010) contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento sindacale, ordinanza n° 14 del 16/07/2010, e "di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, emanato o da emanarsi, in qualsiasi modo connesso alla ordinanza di cui sopra"; (all. nn. 1 e 2)

ATTESO che, con prefato ricorso, si chiede altresì l'accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione Distaccata di Catania, per ivi resistere nell'argomentato ricorso proposto dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'Avv. PROF. AGATINO CAROLU, con studio legale in Catania, via F. CAZZAZZA, n° 51, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato ricorso presentato al TARS/CT, dall'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI di Palermo.

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/6 del bilancio comunale.


DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi inclusa l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / ~~CONFERMATIVO~~ per i seguenti motivi:

Calatabiano li, 16/09/2010



Il Resp.le del Servizio
(dr. Salvatore Strupà)


PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento 1.010.203/6 IMP. 1109/2010 € 100,00 e 1.010.203/7 IMP. 1110/2010 € 100,00

Calatabiano li, 20/09/2010



Il Resp. del servizio Finanziario
(rag. Rosalba Pennino)



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 14 DEL 16.07.2010

**Oggetto: Ordinanza con tingibile ed urgente a salvaguardia della incolumità e sicurezza pubblica.
Chiusura zappello in c.da Dirupo canale di irrigazione piana di Calatabiano.**

IL SINDACO

Premesso che

- da diversi giorni nelle ore serali si verifica un abbondante riversamento di acqua sulla S.P. 1/3° (via Garibaldi), proveniente dal tratto di canale di irrigazione ivi passante nelle sue adiacenze, che invade la sede stradale pregiudicando la sicurezza della transitabilità veicolare e soprattutto quella dei ciclomotori e dei velocipedi;
- da due giorni, invece, un cospicuo riversamento di acqua proveniente sempre dal canale di irrigazione e fuoriuscente, sembra, da due botole esistenti, ha invaso tutta la sede stradale della S.P. 127 (via San Marco) a partire dal tratto pressocchè corrispondente all'ubicazione del Camping Almoetia, sino all'arenile di san Marco, in corrispondenza dell'area demaniale compresa tra il Ristorante Blu Ice e il ristorante Pino Verde, determinando un fortissimo pregiudizio per la transitabilità veicolare e pedonale, soprattutto nelle ore serali;
- nei mesi scorsi più volte si è determinata una situazione simile a quelle sopra descritte proprio per lo stato di abbandono e di pochezza di attività manutentiva operata sul canale di irrigazione, avendo determinato, come da relazioni del locale Corpo di P.M. degli incidenti automobilistici sia in via San Marco che nella via Mallima;
- in questa ultima strada, a causa della mancata manutenzione periodica, si è determinato uno strato scivoloso per la continua fuoriuscita di acqua dalle griglie di ispezione esistenti;
- il riversamento di acqua sulla S.P. 127 e sull'area demaniale ha altresì determinato un forte disagio anche ai tantissimi utenti della spiaggia che si recano a mare o ai servizi turistici ivi ubicati, pregiudicando anche le condizioni igienico sanitarie dell'area demaniale;

Considerato che

- la situazione emergenziale determinatasi necessita di un immediato intervento manutentivo per la riparazione e disotturazione dei tratti di canale di irrigazione che provocano le abbondanti fuoriuscite d'acqua;

Vista

- la relazione di servizio del Responsabile dell'Area di Vigilanza, con la quale si rappresenta, depositata agli atti d'ufficio, con la quale si rappresenta la pericolosità della situazione determinatasi sulla via S.P. 127 ed S.P. 1/III;

Ritenuto

- per quanto sopra, a tutela della incolumità e sicurezza pubblica, nonché per salute pubblica dei fruitori e degli operatori la spiaggia di san Marco, doveroso e necessario intraprendere tutte le iniziative atte ad eliminare l'incontrollato deflusso di acque sulle sedi stradali e sulle aree demaniali sopraccitate, operando la immediata ed urgente chiusura dello zappello di c.da Dirupo, appratente al sistema del canale di irrigazione della piana di Calatabiano;

Accertato che

- questo Ente non dispone dei mezzi e del personale dipendente necessario a poter provvedere con urgenza agli stessi lavori;

Visti

- il D.Lgs 18.08.2000, n.267;
- l'art. 36 della L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n. 48/91;
- l'art. 13 della L.R. n.7/92;
- il D.Lgs n. 152/06;

Considerato in ultimo che

- non è necessaria, data l'emergenza determinatasi e la conseguente urgenza di provvedere, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati ai sensi della L.R. n. 10/91;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa,

- al legale rappresentante dell'Ospedale Civico Ben fratelli di Palermo, nella qualità di proprietario del canale di irrigazione della piana di Calatabiano, l'esecuzione di un immediato intervento di manutenzione straordinaria su tutti i tratti di canale che non consentono il normale deflusso delle acque e presentano delle ostruzioni causate dalla lunga assenza manutentiva;
- al Presidente del Consorzio irriguo nella qualità di utilizzatore di fatto del canale di irrigazione della piana di Calatabiano e per esso al suo Presidente dott. Salvatore Vecchio, con sede in Calatabiano via Garibaldi n. , di provvedere all'indifferibile ed urgente intervento di pulizia e manutenzione dei tratti di canale di irrigazione e delle opere connesse di attraversamento delle sedi stradali.

SI DISPONE

Nelle more dell'intervento definitivo di disotturazione dei canali e delle condotte, il Responsabile dell'Area Tecnica per il tramite del personale dell'UTC, con la presenza della Polizia Municipale provvederà all' immediata apposizione dei sigilli e di un lucchetto che consenta la chiusura definitiva del sistema meccanico dello zappello di contrada Dirupo, appartenete al canale di Irrigazione della piana di Calatabiano.


SI AVVISA

Che chiunque provvederà alla rimozione dei sigilli sarà perseguito a norma di legge. penalmente seconde le disposizioni di legge.

Infine si dispone,

- di trasmettere copia della presente ordinanza al Responsabile dell'Area di Vigilanza per la immediata trasmissione e notifica della presente e al Responsabile dell'Area Tecnica per gli adempimenti di competenza sopra elencati;
- di trasmettere, altresì, copia della presente , al servizio di segreteria, al servizio di vigilanza, alla ditta proprietaria del canale di irrigazione Ospedale Civico Ben Fratelli di Palermo, al Consorzio Irriguo Piana di Calatabiano, per quanto di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Municipale 16 luglio 2010

Il Sindaco
A. F. P. 

Studio Legale Associato

Domenico Peritore

Avv. Marcella Peritore

Avv. Maria Cecilia Peritore

Corso Vittorio Emanuele 106-102A

COPIA PER NOTIFICA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE DI CATANIA

RICORSO per L'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO (P.I.: 05841770828) con sede in Palermo Piazza N. ...
n. 4, in persona del suo legale rapp.te pro tempore D...
Generale dr. Dario Allegra, autorizzato a stare in giudizio in ...
della deliberazione n° 187 del 6.11.'09, rappresentato e difeso dalla
sottoscritta Avv. Marcella Peritore presso cui elegg. domicilio in
Catania Via XX settembre, 19 (studio Avv. P. Paterni La Via) per
mandato a margine del presente atto

CONTRO

IL COMUNE DI CALATABIANO in persona del suo Sindaco pro
tempore con sede in Calatabiano Piazza Vittorio Emanuele, 32

Per l'annullamento, previa sospensione

1. della ordinanza contingibile ed urgente n° 14 del 16.7.'010,
notificata il 16.08.'010, avente ad oggetto: "Ordinanza
contingibile ed urgente a salvaguardia della incolumità e sicurezza
pubblica. Chiusura Zappello in C.da Dirupo canale di irrigazione
Piana di Calatabiano";
2. di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,
emanato o da emanarsi, in qualsiasi modo connesso alla
ordinanza di cui sopra;

MANDATO
In virtù della deliberazione n° 187 del 6.11.'09, il sottoscritto dr. Dario Allegra nella qualità di Direttore Generale legale rapp.te pro tempore dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, delega l'Avv. Marcella Peritore a rappresentare e difendere l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in ogni stato e grado del presente giudizio, con ogni facoltà di legge; elegg. domicilio presso di lei in Catania Via XX settembre, 19 (studio Avv. P. Paterni La Via)

Dario Allegra
IL DIRETTORE GENERALE
PER AUTENTICA

POSTI
21 SET. 2010

032452

Protocollo nr.: 0012970
del 14/09/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



PREMESSA IN FATTO

La ricorrente Azienda, in forza dell'art. 8 L. reg. Sic. n. 5 del 14.4.'09 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale) e del Decreto dell'Assessore Regionale alla Sanità del 31.8.'09, è subentrata nella titolarità del patrimonio che già apparteneva alla soppressa Arnas Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo. Tale ente, a sua volta, era proprietario ex D.L.vo 502/92 di tutti i beni immobili che appartenevano agli enti ospedalieri denominati Ospedale Civico e Benfratelli, Ospedale Giovanni Di Cristina e Ospedale Maurizio Ascoli, soppressi a seguito dell'entrata in vigore della L. 833/78. Si precisa che a seguito della soppressione degli enti ospedalieri i beni immobili agli stessi ascritti vennero trasferiti ai comuni, con attribuzione razione loci e con l'obbligo per questi ultimi di amministrarli e di rispettarne il vincolo di destinazione sanitaria; ciò fino al ritrasferimento alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere disposto, come detto, con D.lvc 502/92.

L'Ente Ospedaliero Ospedale Civico e Benfratelli era proprietario del Canale di Calatabiano, antichissimo canale artificiale, con uno sviluppo lineare pari a circa tredici chilometri, utilizzato per l'irrigazione delle colture esistenti nella piana di Calatabiano. Esso canale, infatti, derivava l'acqua dal fiume Alcantara giusta decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 10.12.'35, successivamente prorogato.

Si precisa che, in forza di atto pubblico del 19.11.'18 per Notar Lioni di Palermo, soltanto i proprietari di alcuni appezzamenti di

terreno incidenti nel territorio di Calatabiano hanno diritto di attingere l'acqua gratuitamente dal canale.

Conformemente all'exkursus di cui sopra, in esecuzione del D.P.R.S. del 9.7.'81 pubblicato in GURS n. 50 del 24.10.'81, tale canale fu trasferito al Comune di Calatabiano, il quale lo acquisì al proprio patrimonio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.2.'85.

Soltanto con istanza in data 10.3.'94 il Comune di Calatabiano, divenuto proprietario del canale con vincolo di destinazione in favore della usi n. 58 di Palermo, chiedeva il rinnovo in sanatoria della concessione di derivare acqua dal fiume Alcantara. Tale istanza veniva accolta e la concessione, resa con decreto n. 31057 del 22.3.'94, spiegava la sua efficacia fino al 15.10.'94.

Successivamente il Comune di Calatabiano non attivava alcuna procedura di rinnovo della concessione, pur continuando a gestire il canale e nonostante l'impegno formalmente assunto in tal senso. Inoltre, la richiesta di ritrasferimento formulata dall'Arnas non veniva mai esitata, se non con la nota interlocutoria, per non dire dilatoria, del 17.4.'98.

Ai fine di risolvere le varie questioni connesse alla proprietà e all'utilizzo del canale, con verbale del 28.5.'00, Arnas e Comune istituivano una Commissione Straordinaria.

In prosieguo, senza che venisse concretamente assunta alcuna iniziativa, intervenne uno scambio di corrispondenza tra le parti e il

consorzio irriguo frattanto costituitosi; dalla quale, tuttavia, non scaturiva alcuna soluzione della questione.

Questione, sostanzialmente, da riassumersi nella esigenza, da parte dei rappresentanti della collettività locale, di non interrompere il flusso idrico, vitale per le colture della piana, e di assicurare una adeguata manutenzione del canale; e, dall'altra parte, nella esigenza dell'Arnas di regolarizzazione dei profili proprietari e concessionari del canale con ritrasferimento dello stesso in favore dell'Arnas e con censimento delle utenze abusive frattanto moltiplicatesi in modo incontrollato.

Da ultimo, perveniva all'Arnas la proposta di stipula di una convenzione per la gestione del canale accompagnata dalla, per così dire, simbolica offerta di un canone annuo pari ad E 1.000,00.

Infine, il Comune di Calatabiano, con il provvedimento impugnato, ordinava alla ricorrente *"l'esecuzione di un immediato intervento di manutenzione straordinaria"* del canale, nonché al consorzio irriguo della piana di Calatabiano *"di provvedere all'indifferibile ed urgente intervento di pulizia e manutenzione dei tratti del canale di irrigazione e delle opere connesse di attraversamento delle sedi stradali"*.

Disponeva, inoltre, nelle more del (non meglio specificato) intervento definitivo di disotturazione, l'apposizione dei sigilli e la chiusura dello zappello di C.da Dirupo.

Esponesse, quale asserito presupposto di legittimità del ricorso ai poteri sindacali extra ordinem, che a causa del difetto manutentivo si

era verificato un pericoloso riversamento di acque sulla sede stradale della Via San Marco e della Via Baricardi) e che tale situazione, più volte determinatasi anche nei mesi precedenti (sic) era tale da arrecare pregiudizio anche alle condizioni igienico sanitarie della zona.

L'ordinanza di che trattasi veniva informalmente trasmessa a mezzo fax in data 21.7.'010; sicchè seguivano alcuni incontri tra le parti ma, nonostante l'ampia disponibilità manifestata dalla ricorrente e la richiesta di revoca o sospensione dell'ordinanza nelle more della definizione bonaria della complessiva questione, il Comune di Calatabiano non provvedeva in tal senso ma notificava l'ordinanza in questione.

La superiore ricostruzione della complessiva vicenda si rende necessaria per comprendere il contesto nel quale è stata resa l'ordinanza impugnata, e in particolare gli elementi sintomatici dell'evidente sviamento di potere posto in essere con tale provvedimento, come di seguito esposto.

Il provvedimento impugnato è ingiusto e illegittimo e va, previa sospensione, annullato, per i seguenti MOTIVI:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 38 L. 142/90 COME

RECEPITO DALLA L. R. N. 48/91

Il provvedimento impugnato è assolutamente privo dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere extra ordinem riconosciuto al Sindaco in via del tutto eccezionale dalle norme indicate in epigrafe. Secondo costante Giurisprudenza i presupposti che devono ritenersi

necessari e concorrenti sono: 1) necessità di intervenire in talune materie espressamente previste (sanità ed igiene, edilizia, polizia locale); 2) attualità o imminenza di un fatto eccezionale, da evitare o rimuovere con urgenza; 3) previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che si intende fronteggiare; 4) mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento.

Orbene, nel caso di specie, difettano senz'altro il secondo e il quarto dei presupposti sopra indicati, che, si ribadisce, al contrario, devono tutti concorrere.

1.a) L'attualità o l'imminenza di un fatto eccezionale in ordine al quale occorre provvedere con urgenza non ricorre, infatti, in relazione al prospettato riversamento di acque sulla Via Garibaldi e sulla Via San Marco. Sul punto l'istruttoria sottesa all'ordinanza in questione è palesemente carente e contraddittoria: infatti si paventa serio pericolo alla circolazione stradale, facendo riferimento non già a fatti eccezionali e recenti, ma ad una situazione dei luoghi (strato scivoloso e acqua sul selciato) riconducibile al difetto di manutenzione del canale, difetto che certamente non potrà essersi manifestato improvvisamente, semmai è la conseguenza dell'annosa controversia riassunta in premessa. Ed infatti tale situazione, stando alla prospettazione di cui all'impugnato provvedimento, avrebbe determinato "nei mesi scorsi più volte" incidenti automobilistici.

Cio, peraltro, è comprovato dalla documentazione allegata, dalla quale risulta che già nel 2006 si erano verificati alcuni incidenti e che l'amministrazione comunale aveva provveduto autonomamente alle opere di manutenzione di alcuni pozzeri.

Dunque la situazione denunciata, pur se oggettivamente suscettibile di idonei interventi, non è certamente riconducibile ad un processo causale eccezionale quale è quello necessariamente presupposto dallo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente. In altri termini, il difetto manutentivo, protrattosi per anni o forse per decenni, ha determinato una situazione dei luoghi ingravescente ma non certo improvvisa ed eccezionale.

E del resto nella stessa ordinanza si fa riferimento a tale difetto di manutenzione (che non si è di certo palesato improvvisamente) e a ripetuti incidenti automobilistici verificatisi nei mesi scorsi.

L'amministrazione, dunque, ben a conoscenza della situazione sotto svariati profili (quello proprietario - gestionale, desumibile dalla corrispondenza di cui in premessa, quello afferente la sicurezza della circolazione stradale), avrebbe dovuto attivare ben altri strumenti, anche in linea con il principio di cooperazione tra enti, in luogo di quello, inadeguato, prescelto con il provvedimento impugnato.

1.5) Ed ancora:

Nell'ordinanza si fa riferimento, in modo assolutamente generico, ad un pregiudizio alle condizioni igienico sanitarie della zona, senza che vengano specificate in alcun modo le concrete modalità in

ragione delle quali il riversamento di acque bianche sulla strada determinerebbe le denunciate carenze igienico sanitarie. Sotto tale profilo, dunque, la specificazione del carattere di eccezionalità e di urgenza appare carente e non supportata da idonea istruttoria.

1.c) La natura non certo eccezionale del fenomeno al quale l'Amministrazione ha inteso porre rimedio con il provvedimento impugnato è comprovata anche dalla tipologia di interventi imposti alla ricorrente e al consorzio irriguo: alla ricorrente viene infatti imposto un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella disostruzione di tutti i tratti del canale che necessitano di tale intervento, mentre al consorzio viene imposto un (quanto mai) generico intervento di pulizia e manutenzione ordinaria dello stesso canale e delle connesse opere di attraversamento delle sedi stradali. Infine, nelle more dell'esecuzione di tali interventi, viene (arbitrariamente) eseguita dall'Amministrazione la chiusura dello zappello di Contrada Dirupo, con apposizione dei sigilli.

La specificazione delle tipologie di intervento disposte con l'ordinanza impugnata costituisce, a ben vedere, la migliore dimostrazione della illegittimità della stessa.

Infatti:

- sul pretesto di un riversamento di acque da due botole (dunque in due siti assolutamente circoscritti) viene disposto un intervento di disostruzione per tutto il canale (lungo 13 km lineari !) a carico della ricorrente;

La ricorrente dovrebbe farsi carico della manutenzione straordinaria mentre il consorzio, quale utilizzatore di fatto (sic!), sarebbe onerato della manutenzione ordinaria: ciò sulla scorta di una arbitraria ripartizione di oneri che non scaturisce né da un accordo tra i soggetti interessati né da altro atto legittimo.

In realtà, come si evince dalla ricostruzione dei fatti di cui in premessa, unico soggetto tenuto alla manutenzione, straordinaria ed ordinaria, del canale, è proprio il Comune di Calatabiano, che non ha mai provveduto, sebbene sollecitato, alla restituzione ex D.l.vo 502/92 del canale, né, per converso, si è mai attivato per il rinnovo della concessione di derivazione dell'acqua. Di contro, non si ritiene che il consorzio irriguo possa essere gravato della manutenzione ordinaria, stante la sua condizione di utilizzatore di fatto, che è tale da rendere opinabile la stessa validità della sua costituzione.

(Ricordiamo infatti che il consorzio si è costituito per atto del 22.7.'03 al fine di gestire l'acqua del canale. Tuttavia, a parte l'ovvia considerazione che a tale data la concessione di derivazione idrica era già scaduta e dunque ogni presa d'acqua era da considerarsi abusiva, va chiarito che la ricorrente non ha alcun obbligo di addurre l'acqua del canale a favore di terzi che non siano in condizione di esibire un titolo legittimante, ovvero di documentare la trasmissione in proprio favore del diritto di estrarre l'acqua gratuitamente dal canale in forza dell'atto del 19.11.'18).

Infine, è lampante come l'unico semplice rimedio effettivamente utile ad evitare il pregiudizio paventato con l'ordinanza impugnata, e cioè la chiusura dello zappello di contrada Dirupo, sia stato disposto ed eseguito a cura della stessa Amministrazione. Ciò, evidentemente, a prescindere dalla esecuzione delle opere di manutenzione arbitrariamente imposte con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente.

Conclusivamente, dunque, l'unico intervento efficace rispetto alla situazione paventata e allo strumento giuridico attivato ben poteva essere eseguito dalla stessa amministrazione; la quale, invece, con l'ordinanza impugnata, ha inteso strumentalizzare la (pur banale ed ordinaria) situazione per imporre alla ricorrente un gravosissimo onere manutentivo pur in assenza del presupposto giuridico legittimante, e cioè il ritrasferimento ex D.l.vo 502/92.

2) Ulteriore presupposto legittimante il ricorso allo strumento extra ordinem, che risulta carente nel caso di specie è la inesistenza di strumenti alternativi.

Ricordiamo che il potere extra ordinem è eccezionalmente conferito e il ricorso a tale strumento ha sempre carattere residuale.

Nel caso di specie è stata dimostrata, al precedente punto 1.-, la palese incongruità degli interventi disposti con l'ordinanza impugnata: l'unico intervento in effetti connesso alla tutela urgente è infatti la chiusura dello zappello, che l'Amministrazione ha effettuato in piena autonomia; mentre i pesanti oneri manutentivi imposti alla

ricorrente e al consorzio avrebbero dovuto essere oggetto di valutazioni differenti e di procedimenti diversi da quello attivato.

Ove, infatti, l'amministrazione avesse inteso risolvere in via definitiva il problema della manutenzione del canale, avrebbe dovuto, previa soluzione della questione della legittimazione, introdurre un procedimento ordinario senza lesione del contraddittorio, comunicandone il relativo avvio agli interessati; non già, strumentalmente, prendere spunto da banali fatti già ripetutisi nel tempo, per imporre a terzi pesanti oneri manutentivi solo indirettamente connessi ai fatti verificatisi.

Le superiori considerazioni trovano ampio riscontro nella Giurisprudenza di merito:

"L'ordinanza contingibile ed urgente appartiene alla categoria degli ordini che le autorità amministrative sono autorizzate ad emanare per far fronte, con misure normalmente provvisorie e con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale o imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti. (...) Le ragioni di urgenza giustificano, dunque, una atipicità contenutistica che deroga al principio di legalità sostanziale. (...) Tale deroga così giustifica all'esito di un complessivo bilanciamento dei valori, soltanto se sussistono effettivamente i presupposti di fatto, rappresentati dalla contingibilità ed urgenza di provvedere, che non consentono all'Amministrazione procedente di farvi fronte con i poteri ordinari"

- per il Comune di Calatabiano in persona del legale rapp.te pro tempore dom.to per la carica in Calatabiano nella sede municipale in Piazza Vittorio Emanuele, 32 mediante consegna di copia conforme all'originale a mani ~~mani~~ MEZZO PLICO RACCOMANDATO A.R. N.

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota n. 13544 del 20/09/2010

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, dal 20-9-10 al 05-10-10, con il n. 1257 del Registro Pubblicazioni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii., dal 20/09/10.....

al 05/10/10 e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami. li IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Notificatore

[Handwritten signature]



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ~~(*)~~ ai sensi dell'art. 12, comma 1° - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 20/09/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania
Copia conforme all'originale
per uso amministrativo
Calatabiano, li 21/09/2010
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

